

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Lorenzo Jelmini e cofirmatari per la modifica dell'art. 128 cpv. 1^a della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (LGC)

del 18 settembre 2019

Con la presente iniziativa parlamentare si propone di eliminare una incongruenza presente nella LGC e uniformare quanto previsto in due articoli della stessa legge in relazione al tempo di parola riservato agli interventi introduttivi dei proponenti di interpellanze. Tale richiesta si rende necessaria poiché la recente revisione della LGC ha introdotto una modifica all'art. 128 cpv. 1^a che risulta non essere in linea con quanto previsto all'art. 97 cpv. 2 LGC.

Si chiede pertanto che il tempo di parola riservato agli interventi introduttivi dei proponenti di interpellanze, previsto dall'art. 128 cpv. 1^a LGC; sia adeguato a quello previsto all'art. 97 cpv. 2 LGC, ossia 5 minuti.

Come detto in entrata, il precitato cpv. 1^a dell'art. 128 LGC è il risultato di una recente modifica introdotta nella legge il 9 aprile 2018 (entrata in vigore il 1° maggio 2019) con cui il legislatore cantonale ha voluto derogare alla "regola generale dei 5 minuti" disciplinata all'art. 128 cpv. 1 LGC e quindi garantire ai proponenti di iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni (v. art. 127 cpv. 2 LGC) e ai deputati designati dai promotori di iniziative popolari (v. art. 127 cpv. 2^a LGC), un lasso di tempo maggiore per la presentazione dei rispettivi atti parlamentari e delle rispettive proposte legislative. Al riguardo è doveroso rilevare come a seguito di una svista occorsa nella fase di allestimento del testo legislativo, nel rinvio agli atti parlamentari di cui all'art. 127 cpv. 2 LGC siano state erroneamente annoverate anche le interpellanze, per le quali la LGC prevede, come detto in entrata, un tempo di parola di 5 minuti (v. art. 97 cpv. 2), generando in tal modo una palese contraddizione legislativa.

Si rammenta altresì che il tempo di parola riservato al Consiglio di Stato per le risposte alle interpellanze non deve eccedere i 10 minuti (v. art. 97 cpv. 3 LGC). Pertanto, anche al fine di contenere i tempi riservati alla fascia oraria dedicata alle risposte alle interpellanze (v. art. 97 cpv. 1^{bis} LGC) e agevolare lo svolgimento delle sedute plenarie, appare congruo e sensato riservare all'autore di un'interpellanza, precedentemente formulata per iscritto e quindi già sufficientemente dettagliata, un tempo di parola inferiore.

Per i suesposti motivi e onde ripristinare la reale volontà del legislatore - che originariamente non intendeva mutare il tempo accordato ai proponenti per la presentazione delle interpellanze

- si chiede al Gran Consiglio di accogliere favorevolmente la proposta di modifica legislativa annessa alla presente iniziativa parlamentare elaborata.

Lorenzo Jelmini
Crivelli Barella - Galusero -
La Mantia - Minotti - Morisoli

Disegno di

LEGGE

sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visata l'iniziativa parlamentare elaborata 18 settembre 2019 di Lorenzo Jelmini e cofirmatari;
- visto il messaggio n. del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto n. della Commissione

d e c r e t a :

I

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015 (LGC) è modificata come segue:

Art. 128 cpv. 1^a

^{1a}L'intervento introduttivo riguardante iniziative parlamentari, mozioni e risoluzioni e quello riguardante iniziative popolari non deve eccedere i 10 minuti.

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore ...